

tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi *A, B, C*; la metà per i Comuni delle classi *D, E, F*; un terzo per i Comuni delle classi *G, H, I*».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 5.

All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

« *h*) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

1) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati ».

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione.

Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo testo unico per la finanza locale.

Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

Art. 7.

Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI —
TAVIANI — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. 209.

Variatione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.

Le aliquote sono determinate in base alle formule:

$$a) y = 0,023025 \sqrt{x} - 0,0000472 x + 0,00874$$

per i redditi fino a lire 5.000.000;

$$b) y = 0,06 + 0,02652 \sqrt{x - 5}$$

per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con *x* si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con *y* l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2,00
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
5.000.000	6,00
10.000.000	11,93
20.000.000	16,27
30.000.000	19,26
40.000.000	21,69
50.000.000	23,79
100.000.000	31,85
200.000.000	43,03
300.000.000	51,55
400.000.000	58,71
500.000.000	65,00